



COMUNE DI
SAN PANCRAZIO
SALENTINO
(PROVINCIA DI BRINDISI)

**COPIA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 14 del 29/03/2017

OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF anno 2017 - Provvedimenti di conferma

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere **Favorevole**

Il Responsabile del Settore
F.to (Dott. Domenico MUNI)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere **Favorevole**

Il Responsabile del Settore
Finanziario
F.to (Dott. Domenico MUNI)

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala "P. Briganti" del Comune, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione, in 1^a seduta, su determinazione del **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. Giovanni MIGLIETTA** -

Fatto l'appello risultano:

- 1 Ripa Salvatore**
- 2 Barbuzzi Michele Gianfranco**
- 3 Cavallone Patrizia**
- 4 Faggiano Anna Maria**
- 5 Rucco Raffaella**
- 6 Moscatelli Edmondo**
- 7 De Lorenzo Carmine**
- 8 Trevisi Antonio**
- 9 De Lorenzo Maria Antonietta**
- 10 Gennaro Mario Giuseppe**
- 11 Savina Milena**
- 12 Miglietta Giovanni**
- 13 Schito Vito**
- 14 Zizzo Giovanni**
- 15 Quaranta Riccardo**
- 16 Lupo Antonio**
- 17 Scarciglia Oronzo**

Presente	Assente
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
	Si
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	

Il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. Giovanni MIGLIETTA**, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Partecipa Il Segretario Generale Dott. Domenico RUSSO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n.360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n.296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”*.
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'articolo 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010;
- l'articolo 5 del D.Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la risoluzione n.1/DP prot.7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, prevede:
 - che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360;
 - che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 sono abrogate.
- che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- che, infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti “a quelli stabiliti dalla legge statale” debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

VISTO che:

- l'art. 53, comma 16, della legge n.388/2000 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;
- l'articolo 172 del D.Lgs. n.267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le

eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;

CONSIDERATO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n.35 del 30/07/2014 è stato approvato, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 il Regolamento disciplinante l'addizionale comunale IRPEF e in tale occasione è stata determinata l'aliquota unica nella misura dello 0,7%;
- detta aliquota non è stata modificata negli anni successivi e pertanto per l'anno 2017 l'aliquota unica vigente è pari allo 0,7%;
- l'incertezza di realizzazione di alcune entrate previste nel bilancio di previsione destinate al finanziamento delle spese correnti e la contestuale riduzione dei trasferimenti statali per effetto delle diverse manovre finanziarie intervenute rendono necessaria una manovra finanziaria quale quella riportata nel presente provvedimento volta a consolidare le entrate correnti dell'ente;
- ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata, occorre procedere alla conferma dell'aliquota vigente al fine di garantire gettito una conferma del gettito derivante da detto tributo;

VISTA l'analisi rimessa da parte del settore finanziario competente dalla quale si evince che applicando l'aliquota unica dello 0,7% si determinerà un gettito per l'ente stimabile in euro 551.000,00;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.360/1998 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

UDITI gli interventi dei Consiglieri, riportati nel resoconto integrale del verbale della seduta;

Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal sig. Presidente:

- consiglieri presenti n.16;
- consiglieri assenti n.1 (Trevisi);
- favorevoli n.11;
- contrari n.0;
- astenuti n.5 (Schito, Zizzo, Quaranta, Lupo, Scarciglia);

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno d'imposta 2017, l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'Irpef, pari allo 0,7%, deliberata per l'anno 2014, e mai modificata per gli anni successivi, confermando di fatto tutte le disposizioni contenute nel regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 30/07/2014;

2. di quantificare presuntivamente in € 551.000,00 il gettito derivante dall'aliquota sopra determinata;
3. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che all'Albo pretorio on-line, nelle modalità stabilite dall'art. 1 comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002 oltre che all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
4. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2017-2019;
5. di dichiarare, con analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to (Sig. Giovanni MIGLIETTA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Domenico RUSSO)
(FIRMA DIGITALE)

Per copia conforme all'originale.

San Pancrazio Salentino, li _____

Il Segretario Generale
(Dott. Domenico RUSSO)

PUBBLICAZIONE

AL N° 508

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune **per giorni 15 Consecutivi** e cioè:

dal 18/04/2017

San Pancrazio Salentino, li 18/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Domenico RUSSO)

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

[] ai Capigruppo consiliari (*art. 125, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000*) Prot. n. _____ del _____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (*art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000*).

[] Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

San Pancrazio Salentino, li 18/04/2017

Il Segretario Generale
(f.to Dott. Domenico RUSSO)

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/00 e del Dlgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

